

UNSIDER

Milano, 26 ottobre 2016



Origine preferenziale e non preferenziale delle merci

Semplificazioni e novità nel Codice Doganale dell'Unione

Dott.ssa Marina Zanga

Esperta in materia doganale e formatrice

Obiettivi

1. Sapere **a cosa serve** e **come si determina** l'origine delle merci: non preferenziale e preferenziale
2. Conoscere le principali **novità** sull'origine del Codice Doganale dell'Unione (**CDU**)
3. **Casi pratici** di regole dell'origine di **prodotti siderurgici**



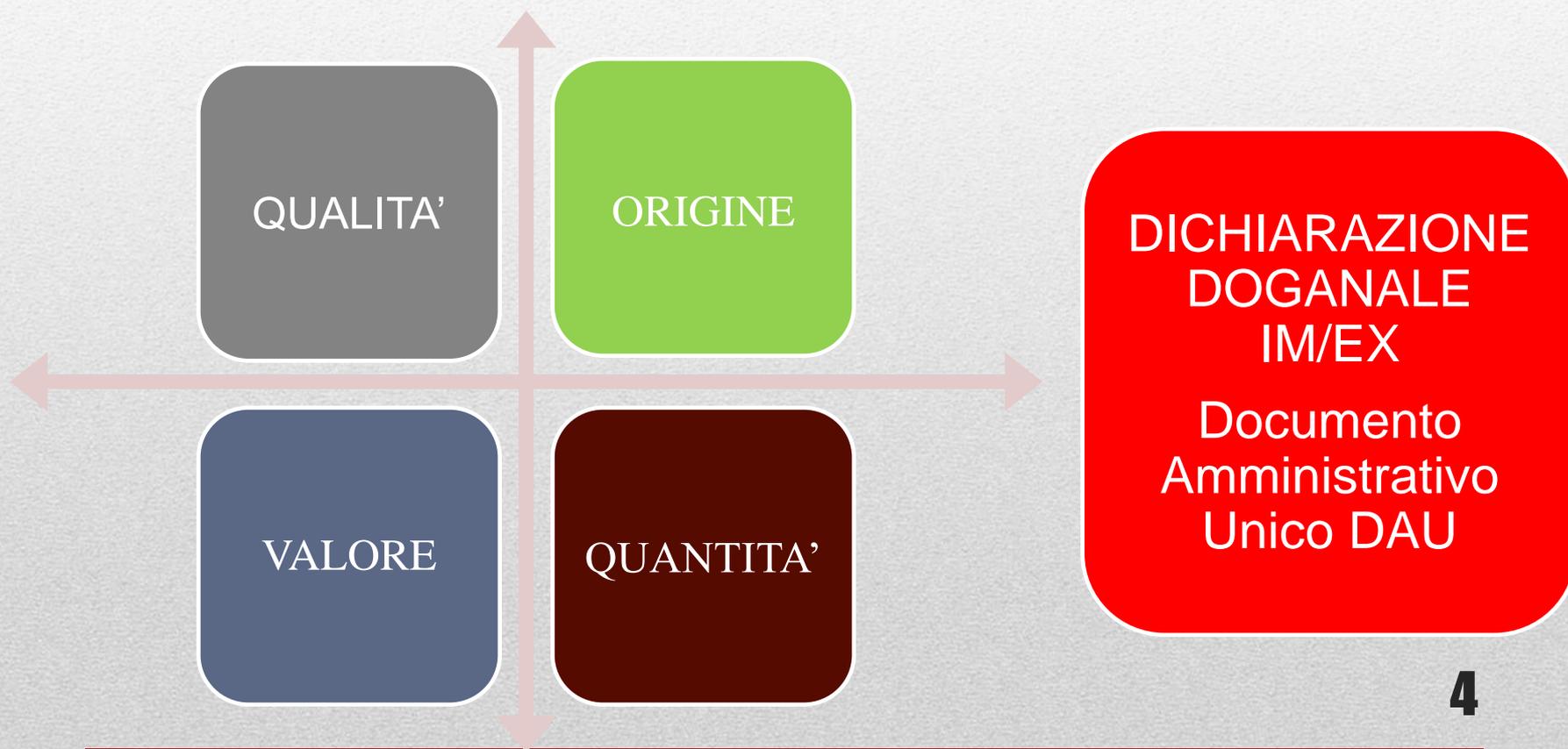
Le norme per operare in dogana dal 1° maggio 2016



- » Codice Doganale dell'Unione – CDU (video)
(Reg. UE 952/2013)
- » Regolamento delegato – RD. Integra il CDU e ne specifica alcune disposizioni
(Reg. UE 2446/2015)
- » Regolamento di esecuzione – RE. Contiene modalità di applicazione del CDU
(Reg. UE 2447/2015)
- » Regolamento delegato con misure transitorie – RTD. Prevede misure transitorie sino a implementazione dei sistemi elettronici necessari
(Reg. UE 341/2016)

Ancora in vigore: Testo Unico delle Leggi Doganali – TULD
(D.P.R. 43/1973) e D.Lgs. 374/1990 (Riordinamento degli istituti doganali)

Dichiarare le merci in dogana: gli elementi dell'accertamento



L'origine delle merci

L'ORIGINE rappresenta uno degli elementi fondamentali dell'**accertamento doganale**.

Attraverso tale elemento viene individuata e attribuita alle merci oggetto di dichiarazione in dogana una **connessione diretta con il paese di produzione** delle stesse, al fine della corretta applicazione della tariffa doganale e delle altre misure di politica commerciale.

Origine delle merci

ORIGINE



PAESE IN CUI UN BENE E' STATO
PRODOTTO O IN CUI E' AVVENUTA
L'ULTIMA TRASFORMAZIONE
SOSTANZIALE

NOVITA'
CDU



1. NUOVO ALLEGATO 22.01 PER
REGOLE NON PREFERENZIALI
2. DICHIARAZIONE DEL
FORNITORE A LUNGO TERMINE
VALE 2 ANNI, RETROATTIVITA' 1
ANNO

Due tipi di origine

Origine non preferenziale (comune/commerciale)

È l'origine dichiarata in dogana **negli scambi con tutti i paesi terzi**.

Elemento-base per:

l'applicazione della tariffa doganale e delle misure di politica commerciale (dazi, *dazi antidumping*, contingenti, divieti, ecc.);

la determinazione del '*Made in*' e l'etichettatura d'origine.

Il relativo documento è il Certificato di origine (C.O., rilasciato dalle CCIAA).

Origine preferenziale

È l'origine dichiarata in dogana **solo per gli scambi con determinati Paesi**,

Elemento base per:

applicazione di misure tariffarie preferenziali (**riduzione o esenzione daziaria**), se ne ricorrono i presupposti.

I relativi documenti sono: EUR1, EUR2, EUR-MED, *FormA*, dichiarazione su fattura, dichiarazione su fattura EUR-MED.

Due tipi di origine delle merci

Non
preferenziale
(*certificato
origine*)

- Origine generale
- Si applica per tutti i paesi
- Per il Made in

Preferenziale
(*EUR1,
EURMed,
FormA,
dichiarazione su
fattura*)

- Dazi ridotti o zero
- Solo con alcuni paesi
- Certificati specifici

Toolbox



- [Tariffa doganale online IT](#)
 - [Tariffa doganale online UE](#)
 - [Note esplicative al Sistema Armonizzato SA 2012](#)
 - [Regole dell'origine](#) da sito UE (spiegazione)
 - [Convenzione regionale norme origine paneuromed](#)
 - [Elenco paesi e accordi preferenziali](#)
 - [Regole dell'origine non preferenziale](#)
(ALLEGATO 22-01 da pag. 279)
 - [Market Access Database](#)
-

L'origine non preferenziale delle merci

- **L'origine non preferenziale** è la “nazionalità” di un bene o più concretamente il luogo-paese in cui un prodotto è stato ottenuto o dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale (art. 60 CDU)



Nuove norme dell'origine non preferenziale

DAL 01.05.2016

- » Codice Doganale dell'Unione - CDU
(articoli 59-63 Reg. UE 952/2013)
 - » Regolamento delegato – RD
 - » (articoli 31-36 e allegati 22-01 regole di lista e 22-02 INF4 del Reg. UE 2446/2015)
 - » Regolamento di esecuzione – RE
(articoli 57-59 Reg. UE 2447/2015)
-

Prodotti originari in ambito non preferenziale

- art. 60, c. 1 CDU: prodotti interamente ottenuti (p.e. prodotti minerari, vegetali, animali vivi, nati e allevati, ecc. e prodotti derivati da questi)
 - art. 60, c. 2 CDU: prodotti che hanno subito un'ultima trasformazione sostanziale (quando nella produzione sono coinvolti due o più paesi).
-

Criterio dell'ultima trasformazione sostanziale (art. 60, c. 2 CDU)

- Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

- Utilizzo norme del paese di destinazione (art. 61 CDU)
 - c. 3 Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

Operazioni non economicamente giustificate (art. 33, RD 2446/2015)

- Un'operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l'applicazione delle misure tariffarie e non tariffarie.

MISURA ANTIELUSIVA

- **Esempio: lavorazioni per eludere DAZI ADUMP**

Operazioni non economicamente giustificate (art. 33 RD 2446/2015)

Per le merci che non rientrano nell'allegato 22-01, se l'ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi

Prodotti laminati: coils laminati a freddo ex 7219 (b)

ESEMPIO

Se parto da un prodotto laminato a freddo origine CINA classificato **7219331000 = ex 7219 suddivisione (b)** e lo rilamino a freddo a Taiwan, ottenendo un prodotto laminato a freddo **7219341000 = VD ex 7219 suddivisione (b)**, quest'ultimo prodotto manterrà l'origine cinese, alla luce della normativa sull'origine non preferenziale UE. Sarà applicabile il dazio ADUMP definitivo previsto per la Cina (25,3%) o ridotto per produttori particolari (24,4% o 24,6%), dietro presentazione di apposita fattura commerciale con dichiarazione firmata ai sensi del Reg. UE 1429/2015.

Prodotti laminati: coils laminati a freddo ex 7219 (b)

ESEMPIO

Qualora fosse rilasciata una attestazione di origine TW, può essere contestato che lo scopo dell'ultima lavorazione effettuata a TW su materiale cinese è quello di aggirare il maggior dazio ADUMP dalla Cina (25,3% contro il 6,8% da TW). Pertanto l'**operazione** può essere qualificata come **non economicamente giustificata (art. 33 RD 2446/2015)**.

L'origine è conferita dal paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei **materiali**, determinata sulla base del valore degli stessi.

- Regole non preferenziali per i prodotti siderurgici inserite nel RD 2446/2015

Dal 1° maggio 2016 per i prodotti dei capitoli:

72 GHISA, FERRO E ACCIAIO

73 LAVORI DI FERRO O ACCIAIO

82 UTENSILI E UTENSILERIA

le **regole di lista** sono state riprese **nell'Allegato 22-01 del Regolamento Delegato RD** = regole di trasformazione a cui devono essere sottoposte le materie prime/semilavorati non originari perché il prodotto possa definirsi originario

VALORE LEGALE DELLE REGOLE

- Regole non preferenziali per i prodotti siderurgici capitolo 72

DEFINIZIONE DI «**LAMINATO/OTTENUTO A FREDDO**» (es. coils VD 7209, ex 7211, ex 7219, profilati ex 7216, barre e profilati ex 7228):

*«riduzione a freddo che modifica la struttura cristallina del pezzo. **NON** sono compresi i processi di laminatura a freddo molto leggeri (**skin pass o pinch pass**) che agiscono solo sulla superficie del materiale e non ne modificano la struttura cristallina»*

Regole dell'origine non pref. per capitolo 72

Prodotto e codice NC	Regola primaria di voce	Regola residuale di capitolo
Coils e lamiere a caldo 7208	CTH Change of Tariff Heading (cambio di voce doganale)	Paese di origine è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, con riferimento al loro VALORE
Prodotti laminati piatti in acciaio inox LAMINATI A CALDO ex 7219 (a)	CTH Change of Tariff Heading (cambio di voce doganale)	Paese di origine è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, con riferimento al loro VALORE
Prodotti laminati piatti in acciaio inox LAMINATI A FREDDO ex 7219 (b)	CTHS Change of Tariff Heading Split (cambio di suddivisione della voce doganale, da qualunque altra suddivisione o da qualunque altra voce)	Paese di origine è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, con riferimento al loro VALORE

Regole dell'origine non preferenziale: CTHS Change of Tariff Heading Split

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di acciai inossidabili	CTH
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	Come specificato per le voci separate
ex 7219 (a)	- Semplicemente laminati a caldo	CTH
ex 7219 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTHS 
ex 7219 (c)	- Placcati	CTHS
ex 7219 (d)	- Altro	CTHS

Prodotti laminati piatti in acciaio inox LAMINATI A FREDDO ex 7219 (b)

ESEMPIO

Se parto da un prodotto laminato a caldo origine CINA classificato **ex 7219 suddivisione (a)** e lo rilamino a freddo in ITALIA modificando la sua struttura cristallina, ottenendo un prodotto laminato a freddo **VD ex 7219 suddivisione (b)**, quest'ultimo avrà **acquisito l'origine non preferenziale UE**.
L'ultima trasformazione sostanziale è avvenuta in Italia, quindi è definibile **Made in Italy**.

Regole dell'origine non pref. per capitolo 73

Prodotto e codice NC	Regola primaria di voce	Regola residuale di capitolo
Tubi 7305 e 7306	CTH Change of Tariff Heading (cambio di voce doganale)	Paese di origine è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, con riferimento al loro VALORE
Trefoli, cavi, trecce, ecc. non isolati per l'elettricità 7312	CTH Change of Tariff Heading (cambio di voce doganale).	Paese di origine è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, con riferimento al loro VALORE
Viti, bulloni, dadi, rondelle ecc. 7318	CTH Change of Tariff Heading (cambio di voce doganale). Nota: la semplice applicazione dei componenti senza rettifica, trattamento a caldo e di superficie NON conferisce l'origine	Paese di origine è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, con riferimento al loro VALORE

- Regole non preferenziali per i prodotti siderurgici NON inseriti nel RD

Per tutti gli altri capitoli della sezione XV della TARIC:

Metalli comuni e loro lavori (cap. da 72 a 83)

le regole specifiche di trasformazione restano quelle che rappresentano la posizione UE in ambito WTO, denominate **LIST RULES**: regole specifiche per interpretare il criterio dell'ultima trasformazione sostanziale

**VALORE DI RIFERIMENTO DELLE REGOLE DI LISTA
NON RICOMPRESSE NEL RD**

Nuove norme dell'origine preferenziale

DAL 01.05.2016

- » Codice Doganale dell'Unione - CDU
(articoli 64-66 Reg. UE 952/2013)

 - » Regolamento delegato – RD
 - » (articoli 37-40 13 Reg. UE 2446/2015 RD e per SPG
artt. 41-70 e allegati 22-03, 22-04, 22-05, 22-11, 22-13)

 - » Regolamento di esecuzione – RE
(articoli 60 e segg. Reg. UE 2447/2015)
-

Nuove norme dell'origine preferenziale

NOVITA'

Elenchi di regole preferenziali differenziati

- Le imprese dovranno orientarsi nell'individuare le regole preferenziali specifiche per i diversi paesi considerati:
 - regole contenute nei protocolli di origine per gli accordi sottoscritti dall'UE con Paesi terzi, consultabili online dal sito UE;
 - regole contenute nel Regolamento delegato per i paesi SPG (allegato 22-03 RD);
 - regole contenute nel Regolamento delegato per i paesi a regime preferenziale unilaterale (allegato 22-11 RD).
-

A cosa serve l'origine preferenziale?

- Serve per l'applicazione di misure preferenziali, tariffarie (riduzione o esenzione daziaria) o non tariffarie, previste nell'ambito di accordi stipulati con Paesi Terzi o adottate unilateralmente dalla UE.
 - Consultare [TARIC on line](#) per verificare le preferenze nell'UE e [Market Access Database](#) per i paesi terzi
-

Prodotti originari in ambito preferenziale

- » Prodotti interamente ottenuti (prodotti sottosuolo, vegetali, animali vivi, ecc.)
 - » Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati (secondo le condizioni stabilite nei protocolli sull'origine allegati agli accordi)
 - » **ATTENZIONE!** Le regole di trasformazione preferenziali sono DIVERSE da quelle non-preferenziali
 - » Possono essere DIVERSE anche tra accordi: es. paesi paneuromediterranei, Corea del Sud, paesi SPG, ecc.
-

Le regole preferenziali

Tipologie standard:

1. **cambiamento della voce doganale** delle materie prime non originarie utilizzate
 2. effettuazione di **lavorazioni specifiche** espressamente descritte nella regola di lista
 3. **regola del valore**: previsione di soglie percentuali di valore che non devono essere superate, riferite alle materie prime non originarie utilizzabili nel processo di trasformazione e calcolate sul prezzo 'franco fabbrica' del prodotto finito
 4. **combinazione** di più regole
-

VOCE CODICE SA 2012	DESCRIZIO NE DELLE MERCİ	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1	2	3	NOTE
<p>7208 Regola CH (Paneuromed)</p> <p>Regola paesi a preferenze unilaterali, es. Ucraina (All. 22-11)</p> <p>Regola Corea del Sud, Messico, Colombia</p> <p>Regola SPG (Allegato 22-03)</p> <p>Regola <u>non</u> preferenziale (Allegato 22-01)</p>	<p>Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati laminati a caldo (coil)</p>	<p>Fabbricazione a partire da lingotti o da altre forme primarie della voce 7206</p> <p>Fabbricazione a partire da lingotti o da altre forme primarie della voce 7206</p> <p>Fabbricazione a partire da lingotti o da altre forme primarie o da semiprodotto delle voci 7206 o 7207</p> <p>Fabbricazione a partire da lingotti o da altre forme primarie o da semiprodotto delle voci 7206 o 7207</p> <p>CTH (cambio voce doganale)</p>	<p>=== (NO da bramme)</p> <p>(NO da bramme)</p> <p>(SI da bramme)</p> <p>(SI da bramme)</p> <p>(SI da bramme)</p>

VOCE CODICE SA 2012	DESCRIZIO NE DELLE MERCİ	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1	2	3	NOTE
<p>7304, 7305, 7306 Regola CH (Paneuromed)</p> <p>Regola paesi a preferenze unilaterali, es. Ucraina (Allegato 22-11)</p> <p>Regola Corea del Sud</p> <p>Regola SPG (Allegato 22-03)</p>	<p>7304 Tubi e profilati cavi senza saldatura 7305 Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, di ferro o di acciaio 7306 Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lambi semplicement e avvicinati) di ferro o di acciaio</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218, 7224</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218, 7224</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218, 7224</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 o 7224</p>	<p>Solo da lingotti o altre forme primarie, da semiproducti di ferro e di acciaio non legati</p> <p>SI da bramme, blumi e billette</p> <p>NO da prodotti laminati piatti coils 7219</p> <p>SI anche da prodotti laminati piatti a freddo, a caldo (coils) di larghezza inf o sup a 600 mm di ferro, acciaio, inox</p>

VOCE CODICE SA 2012	DESCRIZIONE DELLE MERCI	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1	2	3 NOTE
<p>7304 Regola <u>non</u> preferenziale (Allegato 22-01)</p> <p>7305, 7306 Regola <u>non</u> preferenziale (Allegato 22-01)</p>	<p>7304 Tubi e profilati cavi senza saldatura 7305 Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, di ferro o di acciaio 7306 Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati) di ferro o di acciaio</p>	<p>CTH (cambio voce doganale)</p> <p>MA PER I TRAFILATI O LAMINATI A FREDDO di queste sottovoci: 730431: CTH o passaggio dai profilati cavi della sottovoce 730439</p> <p>730441: CTH o passaggio dai profilati cavi della sottovoce 730449</p> <p>730451: CTH o passaggio dai profilati cavi della sottovoce 730459</p> <p>CTH (cambio voce doganale)</p>

Metodo della separazione contabile delle scorte in ambito non preferenziale

Allegato 22-01 RD 2446/2015, nota introduttiva 2.4.

Quando a livello commerciale non è fattibile tenere scorte separate di materiali o prodotti intercambiabili originari di diversi paesi, il paese di origine dei materiali o dei prodotti mescolati che sono intercambiabili deve essere stabilito in base al metodo di gestione dell'inventario riconosciuto nel paese in cui i materiali o i prodotti sono stati mescolati.

La separazione contabile delle scorte dei materiali degli esportatori unionali nell'ambito del cumulo bilaterale SPG

Art. 58 RD, art. 64, p. 3 CDU

- Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali possono autorizzare, su richiesta scritta di operatori UE, la gestione dei materiali nell'UE secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un paese SPG nell'ambito del cumulo bilaterale, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate. Ove autorizzato, il beneficiario rilascia la documentazione comprovante l'origine per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari dell'Unione.
-

La separazione contabile delle scorte di materiali originari e non originari nei protocolli d'origine

ESEMPIO Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

- *Articolo 20* **Separazione contabile**
 - 1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su **richiesta scritta** degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso del cosiddetto metodo della «**separazione contabile**» (in appresso denominato «il metodo»).
 - 2. Il metodo deve garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
 - 3. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.
 - 4. Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
 - 5. Il beneficiario del metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
 - 6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nella presente convenzione.
-

I documenti dell'origine

1. Certificato d'origine (origine non preferenziale)
 2. Certificato di circolazione merci EUR1 (EUR2)
 3. Certificato di circolazione merci EUR-MED (solo ambito euromediterraneo)
 4. Dichiarazione d'origine su fattura
 5. Dichiarazione del fornitore comunitario e per Turchia
 6. Certificato FormA (solo ambito SPG fino al 1.1.2017)
-

Il nuovo Sistema delle Preferenze Generalizzate e l'esportatore registrato

Dal 2014 al 2023 nuovo schema SPG **Reg. UE 978/2012** (riduzione paesi beneficiari da 176 a 89)

Dall'esportatore autorizzato all'esportatore registrato

ESPORTATORE AUTORIZZATO: autocertifica l'origine preferenziale con la dichiarazione su fattura

ESPORTATORE REGISTRATO (dal 2017): sistema di registrazione degli esportatori **nei paesi beneficiari** per il rilascio dell'**attestazione di origine** di conformità del prodotto alle regole d'origine del sistema

Lavorazioni insufficienti

Alcune lavorazioni - definite 'minime' - sono considerate sempre **insufficienti** a conferire il carattere originario.

Art. 101 DAC: sono operazioni insufficienti a conferire l'origine (estratto):

c) il **lavaggio**, la **pulitura**, la **rimozione di polvere**, **ossido**, **olio**, pittura o altri rivestimenti;

j) **il vaglio**, la **cernita**, la **selezione**, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli).

Cumulo dell'origine

Il concetto di **cumulo** dell'origine amplia notevolmente la possibilità di beneficiare del regime di esenzione daziaria, anche in presenza di una **serie di lavorazioni successive** eseguite sulla medesima merce **all'interno di vari paesi partner**.

Le lavorazioni effettuate in uno dei paesi aderenti al sistema e aventi ad oggetto prodotti originari di un altro paese partner, vengono riconosciute comunque sufficienti, purché risultino almeno **superiori alle lavorazioni 'minime'**, a conferire al prodotto l'origine preferenziale finale del paese di ultima lavorazione.

Le prove dell'origine preferenziale

- Certificato di circolazione merci **EUR.1** e **EUR-MED**
- Certificato d'origine **FormA** (per SPG fino a 01.01.2017)
- **Dichiarazione di origine su fattura**

Il certificato di circolazione merci EUR.1

- Formulario
- Compilazione e rilascio
- Rilascio a posteriori
- Duplicato
- Validità (4 o 10 mesi)
- Errori, discordanze, presentazione tardiva

MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)		EUR. 1 No A 693350	
		See notes overleaf before completing this form	
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)		2. Certificate used in preferential trade between	
		and	
		(insert appropriate countries, groups of countries or territories)	
		4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating	5. Country, group of countries or territory of destination
6. Transport details (Optional)		7. Remarks	
(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate	8. Item number; marks and numbers	Number and kind of packages (1); description of goods	9. Gross weight (kg) or other measure (litres, cu.m, etc.)
			10. Invoices (Optional)
11. CUSTOMS ENDORSEMENT		12. DECLARATION BY THE EXPORTER	
Declaration certified.		I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.	
Export document (2):		Stamp	
Form No.			
Customs office:			
Issuing country or territory:			
Date:		Place and date:	
(Signature)		42	
		(Signature)	

(2) Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.

MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)	<h2 style="margin: 0;">EUR. 1 No A 693350</h2> <p style="font-size: small; margin: 5px 0;">See notes overleaf before completing this form</p>		
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)	2. Certificate used in preferential trade between <h3 style="margin: 10px 0;">European Community - EC</h3> <p style="margin: 5px 0;">and</p> <h3 style="margin: 5px 0;">Israel</h3> <p style="font-size: x-small; margin: 5px 0;">(insert appropriate countries, groups of countries or territories)</p>		
	4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating <h2 style="margin: 10px 0;">EU</h2>	5. Country, group of countries or territory of destination <h2 style="margin: 10px 0;">Israel</h2>	
6. Transport details (Optional)	7. Remarks <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="color: red; font-weight: bold; margin: 0;">Issued retrospectively (rilasciato a posteriori)</p> <p style="color: red; font-weight: bold; margin: 0;">Duplicate (duplicato)</p> </div>		
8. Item number; marks and numbers	Number and kind of packages (1); description of goods	9. Gross weight (kg) or other measure (litres, cu.m, etc.)	10. Invoices (Optional)

(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate.

(2) Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.

11. CUSTOMS ENDORSEMENT

Declaration certified.

Export document (2):

Stamp

Form No.

Customs office:

Issuing country or territory:

Date

(Signature)

12. DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.

Place and date:

(Signature)

PARTE COMPILATA
DALL'ESPORTATORE O DAL
DOGANALISTA E FIRMATA E
TIMBRATA DALLA DOGANA

PARTE COMPILATA E FIRMATA
DALL'ESPORTATORE O DA UN
RAPPRESENTANTE
AUTORIZZATO
(DOGANALISTA)

MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)	EUR-MED No A 000.000	
	See notes overleaf before completing this form.	
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)	2. Certificate used in preferential trade between and (Insert appropriate countries, groups of countries or territories)	
	4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating	5. Country, group of countries or territory of destination
6. Transport details (Optional)	7. Remarks <input type="checkbox"/> Cumulation applied with (name of the country/countries) <input type="checkbox"/> No cumulation applied (Insert X in the appropriate box)	
8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages (1); Description of goods	9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m ³ , etc.)	10. Invoices (Optional)
11. CUSTOMS ENDORSEMENT Declaration certified Export document (2) Form..... No..... Of Customs office Issuing country or territory Place and date (Signature)		12. DECLARATION BY THE EXPORTER I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate. Place and date (Signature)

(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state 'in bulk' as appropriate.
 (2) Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.

Nota:

Se non viene applicato o non c'è intenzione di applicare il cumulo paneuromediterraneo con i paesi aderenti si deve emettere un certificato di circolazione merci EUR.1 anziché il certificato EUR-MED.

Chi richiede il rilascio e compila il certificato EUR 1 o EUR-MED?

L'esportatore o, sotto la sua responsabilità, il suo rappresentante autorizzato (chi cura lo sdoganamento)

ATTENZIONE! L'esportatore è responsabile e deve **conservare per 3 anni i documenti** comprovanti l'origine delle merci, da esibire in caso di controlli

Turchia: i prodotti carbosiderurgici



I certificati per usufruire dei vantaggi tariffari:

- Per scambi di **prodotti carbosiderurgici** nell'area paneuromediterranea: **EUR-MED** o **dichiarazione d'origine su fattura, anche UE-TK**
- **NO certificati A.TR.** per i carbosiderurgici per scambi UE-TK!

Dichiarazione del fornitore per la TURCHIA

- **Nell'ambito dell'Unione doganale UE/Turchia**
- Per provare l'origine preferenziale nell'ambito dell'Unione doganale, anche ai fini del cumulo paneuromediterraneo, si utilizza la
- **DICHIARAZIONE DEL FORNITORE** (analoga a quella del fornitore UE, anche a lungo termine).
- NB: non è necessario essere autorizzati per rilasciarla.

La dichiarazione d'origine su fattura

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. IT/238/BG/15) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.....

- cumulation applied with
(name of country/countries)
- no cumulation applied

EUR-MED

Luogo, data e firma manoscritta originale dell'esportatore
(se non esentato)

N.B.: le parti in rosso vanno inserite solo nell'ambito del cumulo paneuromediterraneo

Chi compila la dichiarazione su fattura?

- Valore **fino a 6.000 euro** per spedizione: rilasciabile autonomamente da qualsiasi esportatore
- Valore **> 6.000 euro**: rilasciabile solo dagli esportatori autorizzati
- ATTUALMENTE NON E' PREVISTA PER LA **SIRIA**
- E' OBBLIGATORIA PER LA **COREA DEL SUD**

L'esportatore autorizzato

- » Può **emettere direttamente la dichiarazione su fattura**, per spedizioni di qualsiasi valore, con conseguente abbattimento di tempi e costi
 - » Va **richiesta l'autorizzazione** al competente Ufficio delle Dogane (tempo max del procedimento 60gg.)
 - » Occorre **garantire l'osservanza delle regole** e la conservazione delle prove d'origine per 3 anni
 - » Viene **attribuito un codice alfanumerico** da inserire nella dichiarazione su fattura (es: IT/001/BG/10)
 - » Richiedibile all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente
-

La dichiarazione del fornitore UE

NOVITA'

- Inserimento nel Reg. UE di esecuzione (artt. da 61 a 67 RE) delle disposizioni relative al rilascio dei certificati di origine EUR, alla qualifica di esportatore autorizzato e alle dichiarazioni del fornitore (il Reg. CE 1207/2001 è stato abrogato)
 - Restano invariati i modelli delle dichiarazioni del fornitore, adesso contenute negli allegati da 22-15 a 22-18 RE.
 - La dichiarazione del fornitore a lungo termine dal 1° maggio 2016 **vale due anni** (in precedenza valeva un anno). La retroattività è confermata ad un anno. E' possibile non firmare la dichiarazione del fornitore, in caso di spedizione elettronica o inviando una dichiarazione preventiva con cui il fornitore si assume la responsabilità delle dichiarazioni rese, anche non firmate.
 - 120 giorni di tempo per ottenere dal fornitore le prove che la sua dichiarazione era veritiera (per rilascio dei certificati INF4).
-

La dichiarazione del fornitore UE

allegato 22-15 Reg. UE 2447/2015

Dichiarazione del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento..... ⁽¹⁾ sono originarie di ⁽²⁾
e rispondono alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ⁽³⁾

Dichiara ⁽⁴⁾:

- cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi).
- cumulo non applicato.

**COMPILARE
SOLO PER
CUMULO PEM**

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

Luogo e data ⁽⁵⁾

Nome e funzione nella società ⁽⁶⁾

Firma ⁽⁷⁾

La dichiarazione a lungo termine allegato 22-16 Reg. UE 2447/2015

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:

.....**DESCRIZIONE**.....⁽¹⁾

.....**Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio codice articolo**.....⁽²⁾

che sono regolarmente fornite a**Nome società**.....⁽³⁾, sono originarie di**UE, paese o gruppo paesi**.....⁽⁴⁾ e

rispondono alle norme di origine che regolano gli scambi preferenziali con**Paese o gruppo paesi interessati**.....⁽⁵⁾.

Dichiara⁽⁶⁾:

cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi).

cumulo non applicato.

Compilare solo per cumulo PEM

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal

..... al⁽⁷⁾.

N.B.: MAX 2 ANNI

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....**Luogo e data**.....⁽⁸⁾

.....**Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società**.....⁽⁹⁾

.....**Firma**.....⁽¹⁰⁾

La dichiarazione del fornitore UE per merci non originarie – allegato 22-17 Reg. UE 2447/2015

Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completato secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel documento allegato, dichiara che:

1. Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nella Comunità i seguenti materiali non originari della Comunità:

Descrizione delle merci rifornite ⁽¹⁾	Descrizione dei materiali non originari utilizzati	Codice SA dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁽³⁾
			Totale:

2. Tutti gli altri materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari della Comunità.

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

..... ⁽⁴⁾

..... ⁽⁵⁾

..... ⁽⁶⁾

La dichiarazione del fornitore UE

Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

NOTE

(¹) Se la fattura, il bollettino di consegna o un altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a più merci, o a merci che non incorporano la stessa percentuale di materiali non originari, il fornitore deve differenziarle chiaramente.

Esempio:

Il documento copre diversi modelli di motore elettrico contemplati alla voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di lavatrici della voce 8450. La natura e il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei motori varia da un modello all'altro. I modelli devono essere elencati separatamente nella colonna 1 e i dati richiesti nelle altre colonne devono essere forniti per ciascuno di essi, in modo che il produttore delle lavatrici possa valutare correttamente il carattere originario di ciascuno dei suoi prodotti a seconda del tipo di motore incorporato.

(²) Da riempire se necessario.

Esempio:

Le norme per gli indumenti dell'ex capitolo 62 consentono l'utilizzazione di filati non originari. Quindi, se un produttore francese di abbigliamento utilizza materiali tessuti in Portogallo a partire da filati non originari, il fornitore portoghese deve indicare soltanto «filati» come materiali non originari nella colonna 2 della sua dichiarazione. Il codice SA e il valore del filato sono irrilevanti.

Un'azienda che produce fili di ferro contemplati alla voce 7217 dell'SA a partire da barre di ferro non originarie deve indicare «barre di ferro» nella colonna 2. Se il filo di ferro deve essere incorporato in un macchinario per il quale la norma di origine stabilisce un limite in percentuale sul valore dei materiali non originari utilizzati, il valore delle barre deve essere indicato nella colonna 4.

(³) Per «valore» si intende il valore doganale dei materiali al momento dell'importazione o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità.

Per ciascun tipo di materiale non originario utilizzato, specificare il valore esatto per unità delle merci indicate nella colonna 1.

(⁴) Luogo e data.

(⁵) Nome e funzione, nome e indirizzo della società.

(⁶) Firma.

Il certificato d'informazione INF4

E' un certificato che viene richiesto per verificare la correttezza di una dichiarazione del fornitore

1. Per verificare l'esattezza o l'autenticità di una dichiarazione del fornitore, le autorità doganali possono invitare l'esportatore a richiedere al fornitore un certificato d'informazione INF 4, il cui modello figura nell'allegato V.
2. Il certificato d'informazione INF 4 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro in cui il fornitore è stabilito. Dette autorità hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità del fornitore o a qualsiasi altro controllo ritenuto necessario.
3. Le autorità doganali rilasciano il certificato d'informazione INF 4 entro tre mesi dal ricevimento della domanda presentata dal fornitore, indicando se la dichiarazione fornita dallo stesso è corretta.
4. Una volta compilato, il certificato è consegnato al fornitore il quale lo invia all'esportatore che a sua volta lo trasmette all'autorità doganale competente.

L'Informazione Vincolante in materia di Origine - IVO

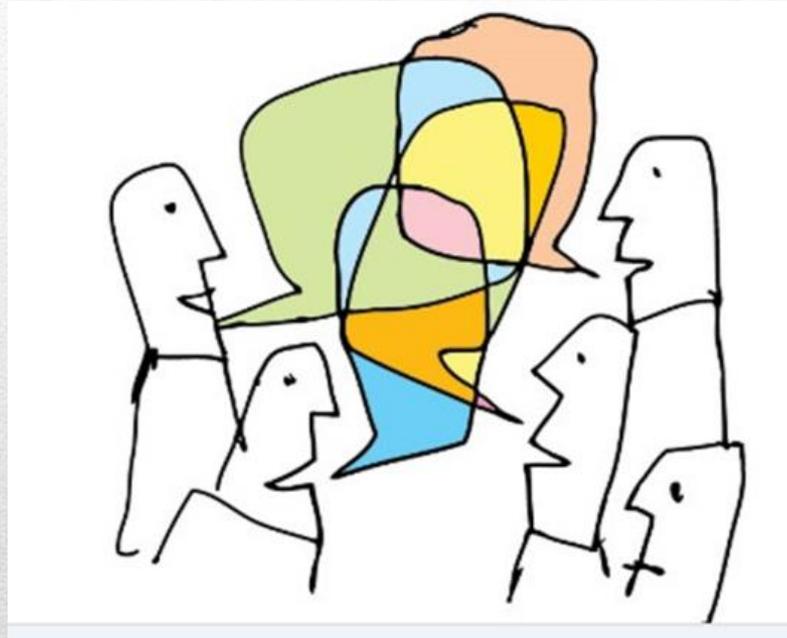
Dal 01/05/2016 le nuove regole per il rilascio dell'IVO sono contenute nel nuovo CDU, artt. 33-35.

L'IVO vale **tre anni** ed è **vincolante** per la dogana e per l'operatore economico.

Si può richiedere **sia per l'origine preferenziale che non preferenziale.**

Può riguardare **un solo tipo di merci** e di circostanze ai fini della determinazione dell'origine

(allegato 12-02 al RE 2447/2015, pag. 807)



Grazie per l'attenzione

Marina Zanga

PhD in Formazione della persona e mercato del lavoro

Il presente lavoro impegna, per il suo contenuto, soltanto l'autrice e non l'Amministrazione di appartenenza

Pubblicazioni:

Articoli sulla rivista **Guida alla Fatturazione, IPSOA**
(sul numero 08/09 2016: *Il Codice Doganale dell'Unione: novità e semplificazioni per le aziende*)

M. Zanga, F. Chiesa, **Manuale dell'esportatore**, FrancoAngeli, 2013

M. Zanga, L. Moriconi, **Guida pratica sull'origine delle merci**, IPSOA, 2011

e-mail: marina.zanga@alice.it

